

COPIA



COMUNE DI BURGIO

PROVINCIA DI AGRIGENTO

Determinazione del Sindaco

N. 13 del Registro data 14.03.2013	OGGETTO : Proroga incarico temporaneo ad esperto tecnico ex art. 14 L.R. n.7/92 – mese di marzo 2013.
---	---

L'anno **duemilatredici** il giorno **quattordici** del mese di **marzo** nella Sede Municipale;

In virtù delle competenze derivategli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge regionale 26 Agosto 1992, n. 7, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L. R. 1 Settembre 1993, n. 26, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri Organi del Comune, il sottoscritto prof. Vito Ferrantelli

SINDACO

Richiamata la propria determinazione n. 03 adottata il giorno 04.02.2013 con la quale veniva affidato incarico, ai sensi dell'art. 14 della LR n. 7/92, per l'espletamento di attività connesse con le materie di competenza del sindaco, non costituente rapporto di pubblico impiego, ad esperto estraneo all'amministrazione per comprovate necessità riconducibili all'area tecnica;

Considerato che tale incarico, affidato al geom. Piazza Calogero con studio in Burgio, per collaborazione, consulenza, redazione studi, perizie e lavori inerenti interventi tecnici di competenza dell'Ente, è venuto a scadere alla fine dello scorso mese;

Che si reputa necessario provvedere alla proroga del predetto incarico anche per il corrente mese di marzo 2013;

Atteso che alla presente verrà allegato il parere di regolarità contabile e copertura della spesa ai sensi dell'art.12 della L.R. n.30/2000;

Atteso che l'incarico è regolato da apposita convenzione, approvata con la determinazione sindacale n. 01 del 10.01.2011, che definisce condizioni, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

Vista la legge regionale n. 7/92, art.14;

Visto l'art. 163 del Dlgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Di prorogare l'incarico di collaborazione quale esperto tecnico, già affidato con determinazione sindacale n. 03 del 04.02.2013, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.7/92, al geom. Piazza Calogero con studio in Burgio, che presterà la sua attività specialistica a favore del Comune e del Sindaco per l'espletamento di attività connesse con le materie di propria competenza per servizi tecnici, redazione di perizie, relazioni, consulenze, pareri

e altri lavori tecnici occorrenti all'Ente, secondo le modalità stabilite nella convenzione approvata con la determinazione n. 01/2011 sopra citata, che si ritiene di confermare in data odierna e che si allega in copia ;

Di dare atto che in nessun caso il rapporto di collaborazione de quo, che ha durata a tempo determinato e sarà limitato al corrente **mese di marzo 2013**, potrà costituire rapporto di pubblico impiego né potrà essere trasformato in rapporto di lavoro subordinato;

Di attribuire al professionista incaricato, per il periodo predetto, il compenso stabilito dall'art. 4 della convenzione allegata più volte citata, con imputazione ad apposito intervento del bilancio comunale corrente che verrà individuato dal R.A.F., il quale viene autorizzato sin d'ora all'atto gestionale relativo alla registrazione dell'impegno di spesa e al pagamento delle competenze dovute a seguito di presentazione di regolare fattura, fermo restando il visto di regolarità della prestazione del servizio a firma del R.A.T. o del Sindaco;

La presente disposizione, adottata ai sensi della L.R. n.7/92 – art.14 e nel rispetto dell'art. 163 del Dlgs. n. 267/2000, trasmessa al RAT , al RAF e al geom. incaricato, viene pubblicata ai sensi di legge per la durata di giorni 15 all'Albo Pretorio on-line del Comune e in forma cartacea presso la sede municipale .

Convenzione per incarico di collaborazione ad esperto ex L.R. n.7/92

Il giorno, del mese di dell'anno, presso la residenza municipale del Comune diC.F....., tra il in qualità di Sindaco , in rappresentanza di questo Comune autorizzato ai sensi di legge , e il

..... domiciliato presso lo studio.....

C.F. n.....P.I.....

In esecuzione della determinazione sindacale n.....del.....

P r e m e s s o

che il sindaco per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, secondo modalità stabilite da apposita convenzione, può affidare incarichi ad esperti secondo quanto previsto dalla legge regionale n.7/92;

che, altresì, per la realizzazione degli obiettivi prefissati dal Comune, occorre poter fruire di un collaboratore tecnico per la redazione di perizie, consulenze, relazioni, pareri e altri lavori tecnici in considerazione, peraltro, del fatto che è stato accertato che nell'organizzazione dell'Ente, pur con notevoli carichi di lavoro, esiste rilevante carenza d'organico presso l'Area tecnica ;

che, per un efficace espletamento delle funzioni connesse al perseguimento degli obiettivi di cui sopra, si rende necessario avvalersi di un professionista di fiducia, che sia in grado di garantire, con la sua attività specialistica, un'idonea collaborazione al sindaco e agli uffici, puntuale ed aggiornata;

Tutto ciò premesso

si stipula la presente convenzione per la prestazione di collaborazione professionale , regolata dagli articoli di seguito riportati.

Art.1

Oggetto e contenuti dell'incarico

Il geom. (qui di seguito indicato come "professionista") si impegna a fornire, giusta quanto stabilito dall'art. 14 della L.R. n.7/92, la sua prestazione di esperto tecnico, per la predisposizione di atti, relazioni, pareri, consulenze, perizie e lavori tecnici per l'espletamento di attività connesse alle materie di competenza del sindaco e dell'amministrazione comunale , riconducibili all'area tecnica .

Art. 2

Obblighi del professionista

Il professionista si impegna a fornire direttamente le prestazioni dedotte in contratto, in forma scritta se richiesto dal sindaco, sotto la sua personale responsabilità, rimanendo unico e diretto responsabile dell'incarico.

Il professionista, in tutte le fasi dell'incarico, per le attività meramente materiali e per tutta la collaborazione, dovrà assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali e concordare con gli amministratori tutti gli interventi oggetto della sua attività e che gli amministratori stessi vorranno sottoporre alla sua attenzione.

Art. 3

Durata dell'incarico

Il rapporto contrattuale avrà durata per il periodo È vietato, a

norma delle vigenti disposizioni, il rinnovo tacito della presente convenzione, che potrà essere prorogata previa apposita determinazione, essendo prevista la nullità per i contratti stipulati in violazione del predetto divieto.

L'Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, dando un preavviso di 20 (venti) giorni, per il mancato rispetto dei termini previsti nella prestazione della collaborazione. In tal caso il professionista non ha diritto ad alcun compenso, salvo quello per l'opera prestata. È data facoltà allo stesso di recedere dal contratto previa comunicazione scritta. In tale ipotesi al professionista è riconosciuto un compenso sino alla data del recesso ed in relazione al lavoro svolto.

Art. 4

Compensi

Il corrispettivo mensile per la prestazione professionale resa dall'esperto viene stabilito in Euro milleduecento – onnicomprensivo di IVA e di tutte le spese accessorie - Verranno rimborsate solo le spese telefoniche, affrontate nell'interesse del Comune, che allo stato attuale vengono determinate forfaitariamente nella misura massima di euro cento semestrali da rapportare alla durata dell'incarico. Il compenso per l'espletamento dell'incarico sarà corrisposto, ove nulla osti, alla scadenza stabilita, a seguito di presentazione di regolare fattura, vistata per regolarità circa la prestazione del servizio dal Sindaco o dagli uffici competenti .

Art. 5

Modalità della collaborazione

La collaborazione riguarderà la redazione di pareri tecnici su interventi necessari, perizie, relazioni, consulenze, computi e altri lavori tecnici occorrenti per le manutenzioni e gli interventi che il Comune intenderà attuare. In nessun caso l'opera del professionista potrà essere generica o indeterminata.

Art. 6

Documentazione

Il responsabile del servizio interessato fornirà al professionista tutte le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico per l'attuazione delle finalità e degli obiettivi del sindaco e dell'amministrazione.

Art. 7

Definizione delle controversie

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Sciacca. Tuttavia le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, la controversia sorta in relazione al presente contratto verrà risolta mediante arbitrato rituale, ai sensi dell'art. 806 e ss. del codice di procedura civile. L'arbitrato avrà sede a.....Il collegio arbitrale sarà composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, di comune accordo tra le parti, oppure, in caso di disaccordo tra le stesse o di mancata nomina del proprio arbitro, dal Presidente del Tribunale di Il collegio si dovrà pronunciare entro il termine perentorio di giorni 60 dalla richiesta, senza facoltà di proroghe e/o deroghe.

Art. 8

Consultazioni con gli uffici

Gli uffici saranno disponibili a fornire tutti i dati necessari per lo studio degli atti e delle

problematiche sottoposte dal sindaco al professionista incaricato della collaborazione, fermo restando il rispetto della privacy e del relativo regolamento.

Art. 9

Natura del rapporto con l'Ente

Il rapporto con l'ente è di lavoro autonomo e non di lavoro subordinato e in nessun caso potrà essere trasformato in rapporto a tempo indeterminato.

Il professionista, durante il periodo contrattuale, è tenuto ad astenersi da ogni attività professionale in conflitto e/o concorrenza con il presente incarico, compresa l'assunzione di altri incarichi incompatibili con le azioni del Comune.

Art. 10

Proprietà della documentazione prodotta

Le relazioni, le perizie, i computi, le consulenze e tutti gli elaborati consegnati, i pareri resi, le risoluzioni, le interpretazioni ecc., una volta presentati agli uffici ed acquisiti agli atti del Comune, dopo il pagamento del compenso all'esperto, resteranno di proprietà piena e assoluta dell'Ente.

Il Comune potrà liberamente utilizzare quanto derivato dal lavoro del professionista e dall'attività oggetto del presente contratto, fermo restando l'obbligo di citarne la fonte, se necessario e/o a richiesta dello stesso. Il Comune, nella persona del Responsabile del procedimento, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare detti risultati. Esso potrà farne, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del professionista, che però dovrà essere menzionato nel caso di utilizzazione pubblica.

È esclusa l'utilizzazione dei risultati dell'incarico in vertenze di carattere legale, salvo espressa autorizzazione del professionista stesso .

Art. 11

Spese

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti rinviano alle leggi di settore, alle norme del codice civile e ai regolamenti statali e regionali, nonché alle norme vigenti nell'ordinamento italiano.

Art. 12

Disposizioni finali

Tutti i dati relativi all'instaurazione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali in corso e di cui le parti sono in possesso, acquisiti anche verbalmente, verranno trattati, sia in forma cartacea sia con strumenti informatici, in modo lecito e secondo correttezza, ai sensi del T.U. in materia di riservatezza, ex decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m. nonché a norma del vigente regolamento comunale.

L'esperto, in relazione a tutte le informazioni, a qualsiasi titolo, acquisite dal Comune, è tenuto al segreto d'ufficio e alla riservatezza, compatibilmente con l'incarico. E' comunque vietata ogni forma di divulgazione e/o trattamento con ogni mezzo, senza il consenso scritto del Comune.

Il presente contratto può essere modificato e/o integrato solo in forma scritta.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di piena e completa accettazione, senza alcuna riserva.

Data

L' Esperto

Il Sindaco

.....

.....

Letto , confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Prof. Vito Ferrantelli

<p>In ordine alla regolarità di cui all'art. 12 L.R. n. 30/2000 e visto l'art. 163 del Dlgs. n. 267/2000, si esprime parere <i>attenzione di copertina finanziaria</i> <i>su atto monocratico sindacale</i> con imputazione della spesa all'intervento n. <i>1010103</i> del bilancio dell'Ente, <i>ex art. 163 Dlgs. 267/00</i></p> <p>In data odierna, pertanto, il presente atto diventa esecutivo.</p> <p>BURGIO li <i>21/03/13</i> <i>Si evidenzia che la spesa di cui alle presunte venute</i></p> <p><i>tra mille</i> IL RESP.LE DELL'AREA FINANZIARIA <i>oggetto di risoluzione</i> Dott. V. Montana <i>del del. G.C. 7, DL 73/10</i> <i>del del. C.C. n. 95/2012</i></p>	<p>La presente non comporta impegno di spesa e, pertanto, essendo determinazione di organo monocratico, è immediatamente esecutiva.</p> <p>BURGIO li</p> <p>IL SEGRETARIO COM.LE Dott. R. Cantone</p>
--	--

depennare l'ipotesi che non interessa

**(REGOLAMENTO ALBO PRETORIO - ART. 11
NORMA RELATIVA ALL'INTEGRALITA' DELLA PUBBLICAZIONE)**

GLI ALLEGATI ALL'ORIGINALE DELLA PRESENTE SONO DEPOSITATI PRESSO L'AREA- UFFICI DI COMPETENZA - A LIBERA VISIONE DEGLI INTERESSATI, CHE POTRANNO CONSULTARLI, PREVIO CONTATTO CON I DIPENDENTI ADDETTI - TEL. 0925 65011 - SALVE LE NORME IN MATERIA DI DATI SENSIBILI E PRIVACY

UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale;
Visti gli atti d'ufficio e su conforme attestazione del Messo Comunale,
ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale dal.....al.....
IL MESSO COMUNALE

OPPOSIZIONI.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale,

Copia conforme all' originale , da trasmettere a mezzo ufficio protocollo a : R.A.T. - R.A.F. - geom. incaricato e messo comunale per la pubblicazione all'albo pretorio on-line e documentario dell'ente.

Dalla Residenza Municipale, li *19-03-2013*



IL SEGRETARIO COMUNALE
[Handwritten signature]